

Protocollo RC n. 1080/09

Deliberazione n. 86

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2009

VERBALE N. 64

Seduta Pubblica del 7/8 ottobre 2009

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilanove, il giorno di mercoledì sette del mese di ottobre, alle ore 16,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 5/6 ottobre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:

Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino e Vannini Scatoli Alessandro.

Giustificato il Consigliere Rocca Federico, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Leo Maurizio e Marsilio Laura.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 50ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

50ª Proposta (di iniziativa consiliare)

dei Consiglieri Gasperini, Mollicone, Cantiani e De Micheli

Modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2006.

Premesso che con deliberazione n. 41/2002 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato la deliberazione di “Indirizzi per il programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica”;

Che in data 29 settembre 2003 lo stesso Consiglio Comunale di Roma ha approvato la deliberazione n. 187 ”Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica” che ha modificato la precedente deliberazione;

Che successivamente l'Amministrazione Comunale di Roma ha ulteriormente provveduto a modificare la disciplina relativa alla tutela e alla riqualificazione del commercio, dell'artigianato nella Città Storica di Roma con due deliberazioni di Consiglio Comunale, la numero 36/2006 e la numero 65/2007 che hanno modificato i criteri fissati dalla n. 187/2003;

Che in sede di applicazione delle deliberazioni citate si sono riscontrati una serie di problemi che rendono necessaria un'ulteriore modifica che aggiorni le prescrizioni in esse contenute alla luce delle trasformazioni del tessuto commerciale della Città Storica;

Che è primario interesse dell'Amministrazione Comunale aumentare la tutela delle attività tradizionali all'interno della Città Storica facendo quanto è possibile per fermare le trasformazioni che penalizzano la realtà commerciale, il tessuto urbano e le vocazioni originarie in particolar modo del Centro Storico di Roma e le primarie esigenze dei cittadini ivi residenti;

Che a tal fine si rende necessario estendere a strade e Piazze incomprensibilmente non incluse nelle precedenti deliberazioni il divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate previsto dall'articolo 6 comma 3 della deliberazione n. 36/2006, nonché a ripristinare alcune specifiche eliminate con la deliberazione n. 65/2007;

Che inoltre entro sessanta (60) giorni dall'approvazione della presente deliberazione si procederà ad una revisione complessiva della deliberazione n. 36/2006 da parte della Commissione Consiliare competente;

Che si rende inoltre necessario modificare l'art. 9 della stessa deliberazione;

Atteso che in data 3 marzo 2009 il Direttore del Dipartimento VIII ha espresso, in ordine alla proposta di iniziativa consiliare in argomento, il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole, sotto il profilo della mera regolarità tecnica.

Il Direttore

F.to: M. Menichini”;

Che la proposta, in data 11 marzo 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi I, II, IV, VII, XIII, XV e XIX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI e XX, mentre hanno espresso parere contrario i Consigli dei Municipi III e XVII;

Che il Consiglio del Municipio XVIII ha espresso parere favorevole proponendo di inserire nel testo, oltre le strade già menzionate, le seguenti vie:

Via delle Fornaci, Piazza S. Maria delle Fornaci, Via Alcide De Gasperi, Via della Stazione di San Pietro, Via del Crocifisso, Via del Lago Terrione, Via Monte del Gallo, Via della Cava Aurelia, Via dell'Argilla, Via Ranucci, Via S. Silverio e Via di Porta Cavalleggeri;

Che la competente Commissione Consiliare Permanente, nel formulare il proprio parere in ordine alla proposta medesima, non ha ritenuto di esprimersi sulle osservazioni formulate dai Municipi;

Che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 31 luglio 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa di modificare la deliberazione n. 36/2006 come di seguito indicato:

– sostituire l'articolo 6 – “Attività tutelare” – come segue:

1. Sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno del Municipio Roma 1 in cui si svolga una delle seguenti attività:
 - a) alimentari fino a mq. 150 nelle zone di rispetto di cui all'art. 11 e nei Rioni Pigna, Colonna, Campo Marzio e Santangelo e fino a mq. 250, in forme di esercizio di vicinato, con esclusione di vendita di gelati non confezionati, nel restante territorio della Città Storica, in deroga al limite previsto per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni;
 - b) artigianato, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e motocicli, di gelaterie artigianali, laboratorio di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie (ivi comprese kebab e paninoteche);
 - c) erboristeria;
 - d) libreria, dischi e video;
 - e) articoli religiosi e arredi sacri con esclusione di souvenir;
 - f) oggetti di antiquariato;
 - g) galleria d'arte;
 - h) filatelia e numismatica;
 - i) strumenti musicali;
 - j) cartoleria;

- k) giocattoli e giochi d'epoca;
 - l) fiori e piante;
 - m) gioiellerie;
 - n) negozi storici di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 14 giugno 2005;
 - o) vendita di prodotti di alta moda e di prêt à porter di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;
 - p) arredamenti di design nazionale ed internazionale ed etnico di pregio, elementi di arredo;
 - q) profumerie e cosmetici.
2. Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l'attivazione esclusivamente di uno o più delle medesime attività appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare.
3. Tale vincolo decade nei seguenti casi:
- a) nei locali con destinazione commerciale che siano rimasti inutilizzati da almeno cinque anni;
 - b) nei locali in cui la o le suddette attività siano esercitate da meno di due anni continuativi, sempre che in precedenza non sia stata svolta un'altra attività tutelata per un periodo che, sommato a quello di attività del nuovo esercizio, non superi complessivamente i due anni.

Nelle seguenti vie e piazze è fatto divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate:

Via della Croce, Via Vittoria, Piazza del Popolo, Via del Babuino, Via Mario de' Fiori, Via Belsiana, Via Bocca di Leone, Piazza di Spagna, Piazza Farnese, Via Monserrato, Piazza Navona, Via Giulia, Borgo Pio, Via della Conciliazione, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza Trilussa, Piazza Margana, Piazza Campitelli, Piazza della Quercia, Via Capo di Ferro, Piazza Capo di Ferro, Via dei Coronari, Piazza San Salvatore in Lauro, Via di Ripetta, Piazza della Rotonda, Via del Governo Vecchio, Via di Tor Millina, Piazza del Fico, Via dell'Orso, Piazza della Madonna dei Monti, Via del Boschetto, Via Urbana, Via dei Serpenti, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via della Panetteria, Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari, Via dei Cappellari, Via di Torre Argentina, Via del Gesù, Via della Pigna, Piazza della Pigna, Piazza della Minerva, Via dei Banchi Nuovi, Piazza dell'Orologio, Via Sistina, Via Poli, Via Cavour, Via Magnanapoli, Largo di Torre Argentina, Largo dei Calcarari, Vicolo del Cinque, Vicolo del Bologna, Piazza Trilussa, Via del Moro, Via della Pelliccia, Largo S. Giovanni de' Matha, Via della Lungaretta, Piazza S. Giovanni della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de' Renzi, Piazza S. Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del Cedro, Via di Santa Maria dell'Anima, Via di Tor Sanguigna, Piazza di Tor Sanguigna, Piazza Pasquino, Corso Rinascimento, Largo Febo, Via dei Prefetti.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai locali che si affacciano seppur parzialmente sulle piazze e vie come sopra indicate.

Nelle vie e piazze indicate nel presente comma non è consentita l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore.

- Sostituire l'articolo 9 – “Tipologie commerciali consentite” – come segue:

1. Le tipologie commerciali consentite nell'area della Città Storica sono le seguenti:
 - a) esercizi di vicinato – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq.;
 - b) medie superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq.;
 - c) grandi superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq..

2. Le tipologie commerciali consentite sono soggette a limitazioni con riferimento ai Tessuti della Città Storica in cui sono localizzate ed in particolare:
 - a) l'apertura degli esercizi di vicinato è consentita in tutto il territorio della Città Storica;
 - b) l'apertura di medie strutture di vendita è consentita solo a seguito di trasferimenti, anche tramite concentrazione o accorpamento di preesistenti esercizi, in applicazione dell'art. 12 lett. j) del Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private – deliberazione di Consiglio Regionale n. 131/2002 – già precedentemente autorizzate nello stesso Tessuto di destinazione del trasferimento, ricadente nel territorio del Municipio stesso, purché rientranti nell'elenco delle attività tutelate di cui all'Art. 6 nei Tessuti T1, T2, T3, T4 e T5, fino a mq. 400 di superficie di vendita, fermo restando il limite di mq. 250, di cui al precedente Art. 6, I comma, lett. a).
 Nel tessuto T6 è consentito l'ampliamento fino a 600 mq. della superficie di vendita per le sole attività di media struttura già in esercizio per la particolare conformazione urbanistica delle zone, ad esclusione del Rione Testaccio per il quale la superficie non potrà comunque eccedere mq. 400;
 - c) l'apertura di grandi strutture di vendita è consentita esclusivamente per le attività tutelate rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 comma 1 del presente provvedimento e nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria, edilizia e urbanistica.

- 2bis. Nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 e T6, quest'ultimo solo nell'ambito del Municipio I, è consentito l'ampliamento e/o l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizio già operante in altro Municipio, di attività tutelata rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), g) e o) del presente provvedimento sino ad una superficie massima di vendita di mq. 2.500, fermo restando le NTA del NPRG, approvato dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, relative ai predetti tessuti.

3. Per ciò che concerne la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali, per le gallerie d'arte e per le librerie, si applica la disposizione prevista dall'art. 19, comma 3.3 lett. I), punto 1) della Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i.
 Nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 e T6, per le altre attività tutelate di cui all'articolo 6, in caso di impossibilità di soddisfare i criteri per la dotazione di parcheggi di cui all'articolo 19 della Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i., e nelle zone a traffico limitato, i fabbisogni delle aree di sosta saranno soddisfatti attraverso la monetizzazione dei parcheggi non reperiti

prevista dall'articolo 7, comma 20 delle NTA del NPRG, approvato dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Con specifico provvedimento, il Consiglio Comunale provvederà a disciplinare la suddetta monetizzazione.

- Aggiungere alla lettera d) dell'articolo 10 – “Attività escluse” – dopo le parole “riparazione di auto,” le parole “e motocicli”.

La Giunta Comunale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione istituirà, con proprio atto, una Commissione Tecnica, con potere meramente istruttorio, finalizzata a verificare eventuali deroghe nel caso di presentazione di proposte d'attivazione commerciale caratterizzate da elevati standard qualitativi.

Le suddette proposte, presentate in deroga alla disciplina contenuta nel presente provvedimento, saranno successivamente valutate ed eventualmente approvate dalla Giunta Comunale.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Masini, Ozzimo, Smedile e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, Orsi, Ozzimo, Parsi, Pomarici, Quarzo, Rossin, Smedile, Storace, Torre, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 86.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
7/8 ottobre 2009.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....